



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della società **DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s.**, con sede legale in Cetara (SA), alla Via Campinola, n. 1 – C.A.P. 84010 (P.I. 03009110655), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Pasquale Della Monica, (C.F. DLLPQL57T12C584W), nato a Cetara (SA), il 12/12/1957, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso in appello, dagli avvocati Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e Annunziata Abbinente (C.F. BBNNNZ72S47H703G), con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, alla Piazza San Bernardo, 101, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.c., anche a mezzo telefax al numero 06.56563579, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org; annunziataabbinente@ordineavvocatiroma.org;

contro

- **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)** (C.F. 97099470581), con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità**



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura-PEMAC 3, con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

- **Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c. (P.I. 02961680879)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Aci Castello (CT), alla via Dietro Chiesa, n. 48 – CAP 95021, Proprietario del M/P “Altomare Primo” Matricola 00CT00313, con quota tonno a Circuizione (PS), anno 2022, di ton. 66,618, (pec: euromardiganesiopietrosnc@pec.it), non costituita nel giudizio di primo grado;

- **Nino Castiglione s.r.l. (P.I. 01992100816)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Erice (TP), alla Contrada San Cusumano – CAP 91016, Titolare della Tonnara Fissa “Favignana”, n. Iccat ITA04/FIS/2022, con quota tonno Tonnara Fissa (TRAP), anno 2022, di ton. 32,671 (pec: ninocastiglionesrl@legalmail.it), non costituita nel giudizio di primo grado;

- **San Michele s.r.l. (P.I. 09416471218)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Lacco Ameno-Isola di Ischia (NA), alla via Pannella, n. 74 – CAP 80076, Proprietario del M/P “Nettuno” Matricola 06NA00013, con quota tonno a Palangaro (LL), anno 2022, ton. 7,347, (pec: san.michelesrl@arubapec.it), non costituita nel giudizio di primo grado.

per l'annullamento e/o la riforma



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Quinta, n. 06279/2023 REG.PROV.COLL., depositata in data 11 aprile 2023, resa nel giudizio N. 4090/2022 REG.RIC., non notificata;

Fatto e svolgimento processuale

1. La società Pescazzurra s.r.l. (dante causa dell'odierna ricorrente DE.MO Pesca) – proprietaria ed armatrice del M/P Nino Testa ME 290 e titolare della licenza UE 3453 rilasciata in data 07/09/2006 e del correlato permesso speciale per la pesca del Tonno Rosso n. ITA05/CIR/2008 rilasciato in data 22/01/2008 – era stata, fino all'anno 2009, assegnataria di una quota di tonno rosso pari a 68,419 tonnellate.

In data 03/01/2009 detta società presentava istanza per l'ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca del tonno rosso (ai sensi del D.M. 19/12/2008), accolta con provvedimento ministeriale 11/ADT/C/09 del 24/03/2009, a cui conseguiva la riconsegna della licenza di pesca, avvenuta con verbale del 07/04/2009.

In considerazione della menzionata ammissione al premio di arresto definitivo, Pescazzurra, in data 22/01/2009, formulava istanza per ottenere il trasferimento della propria quota tonno al Peschereccio "Silvia Madre" VM630, di proprietà della San Raffaele Pesca s.a.s., titolare di licenza UE 26822.

L'istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 2460 del 27/01/2009.

Tuttavia, il già emanato D.M. di ammissibilità del premio di arresto definitivo era successivamente revocato con Decreto ministeriale prot. n. 19969 del 01/07/2009, in virtù del rilascio, ai sensi dell'art. 4, comma



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

6, del D. lgs. n. 490/1994, della certificazione antimafia negativa prot. n. 19702 del 25/06/2009 a carico della Pescazzurra.

Con successiva istanza del 17/08/2009, in considerazione della sopravvenuta impossibilità di proseguire l'*iter* procedimentale concernente l'arresto definitivo e la conseguente demolizione dell'unità, Pescazzurra chiedeva la ritrasmissione della quota tonno, precedentemente ceduta al M/P Silvia Madre della Società San Raffaele s.a.s., nuovamente al M/P Nino Testa di sua proprietà.

L'istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 25683 del 29/09/2009.

Con successivi provvedimenti prot. n. 9332 dell'11/05/2010 e prot. n. 15606 del 21/07/2010, la licenza, che era stata ristampata per la riconsegna alla Pescazzurra, non veniva alla stessa restituita in virtù del rilascio delle menzionate informazioni prefettizie e, con i decreti nn. 51 e 70/2010 della Capitaneria di Porto di Messina, l'impresa era cancellata dai Registri di pesca.

Conseguentemente, con provvedimento prot. n. 17891 del 28/04/2011, il Ministero, richiamando la segnalazione prefettizia resa in data 11/12/2010, confermava la permanenza, all'esito del mutato assetto societario, di elementi che, pur non comprovando diretti tentativi di infiltrazione mafiosa, evidenziavano situazioni di possibile condizionamento, che tuttavia non raggiungevano la soglia di gravità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994.

Tali circostanze, sebbene non legittimassero l'adozione di un atto di revoca, rendevano opportuno soltanto *“sospendere ulteriormente la validità della licenza n. ITA000003453/8, subordinatamente all'acquisizione di*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

informazioni antimafia attestanti in modo inequivocabile la non sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti di codesta società”.

A fronte di ciò, il Ministero rigettava anche le istanze, successivamente formulate, di premio per arresto definitivo dell'unità, di contributo per l'arresto temporaneo dell'attività ai sensi del D.D. n. 30/2010, nonché la richiesta di nulla osta al trasferimento delle quote tonno ai motopescherecci “Sparviero I”, “Maria Antonietta” e “Giuseppe Padre II” (provvedimenti nn. 18467/2011, 17891/2011 e 24078/2011, impugnati innanzi al giudice amministrativo con giudizio definito con sentenza del C.G.A.R.S. n. 346/2016).

Nelle more dello svolgimento procedimentale, il Tribunale di Messina, sez. misure di prevenzione, con decreti nn. 4/11 R.G.M.P.P. e 5/11 R.G.M.R., dec. Seg. 16/2011 del 29/09/2011, disponeva il sequestro delle quote societarie e del complesso aziendale della Pescazzurra.

In data 06/05/2013, all'esito del mutamento della compagine sociale, della nomina di amministratori giudiziari e della reiscrizione della società nei Registri di Pesca, Pescazzurra chiedeva di rivalutare l'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo relativo al M/P Nino Testa e, in via subordinata, domandava la restituzione della licenza di pesca, a suo tempo consegnata e sospesa, al fine di ripristinare l'operatività della detta unità di pesca.

Con successive comunicazioni prot. nn. 18918 del 27/09/2013 e 47721 del 20/12/2013, nonché n. 1030 del 09/01/2014, il Ministero prendeva atto del venire meno delle argomentazioni di diritto e di fatto che avevano determinato la sospensione della licenza e rappresentava la possibilità di procedere alla riconsegna della licenza di pesca.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Con il successivo Decreto n. 52/2017/M.P. del 29 settembre 2017, la Corte di Appello di Messina revocava la confisca delle quote della Pescazzurra, disponendo la restituzione ai soci aventi diritto di tutto il patrimonio aziendale esistente.

Conseguentemente, la società Pescazzurra, venute meno le circostanze legittimanti la sospensione della licenza, in relazione agli assunti elementi infiltrativi, già in data 03/10/2019 inviava al Ministero richiesta di riacquisizione e riattribuzione della quota tonno pari a 68,419 tonnellate e, al contempo, di rivalutazione della stessa dal 2009 al 2019. Detta istanza non era mai riscontrata dal Ministero competente. Con successivo atto pubblico di vendita di ramo d'azienda del 04/10/2019, poi novellato con atti modificativi in data 20/02/2020 e finalizzato con atto in data 18/02/2021, per Notar dott.ssa Cristiana Vicari in Patti (ME), la Società Pescazzurra cedeva all'appellante DE.MO. Pesca s.a.s. il ramo d'azienda (facente parte dell'attività sociale) avente ad oggetto l'attività di pesca e allevamento del tonno rosso, cui faceva capo la quota di tonno.

Per tali ragioni, in data 26/12/2019, in considerazione della demolizione e dalla cancellazione dal registro delle navi maggiori dell'unità Nino Testa, avvenuta in data 26/10/2017 ad opera degli Amministratori giudiziari di Pescazzurra, la DE.MO. Pesca richiedeva il nulla osta alla costruzione di un nuovo M/P di 141,42 GT e 485 kW in sostituzione del Nino Testa ME 290, nonché chiedeva l'assegnazione della quota rivalutata al 2019 per la cattura del tonno rosso con il sistema circuizione.

Con Decreto n. 1/21 del 13 gennaio 2021, emesso in seno al procedimento n. 13/19 R.G. App. M.P., divenuto definitivo, la Corte



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

di Appello di Messina disponeva anche la revoca della confisca di tutti gli ulteriori beni dei sigg.ri Chiofalo Gaetano e Domenico, soci della Pescazzurra, ritenendo di escludere il giudizio di pericolosità sociale per gli stessi.

Conseguentemente, con provvedimento prot. n. 0105158 del 04/03/2021, il Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura accoglieva l'istanza presentata dalla DE.MO Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s. in data 26/12/2019, volta ad ottenere il nulla osta, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 luglio 1995, per una nuova costruzione di 150 GT e 485 kW da adibire alla pesca con i sistemi "strascico e circuizione", a seguito del ritiro del M/p Nino Testa M UE 3453 di proprietà dell'impresa Pescazzurra s.r.l. in liquidazione, cancellata per demolizione dal Registro delle navi maggiori in data 26 ottobre 2017.

In detto provvedimento, lo si evidenzia sin d'ora, non era presente alcun riscontro alla richiesta di attribuzione della quota pure formulata dalla società nella predetta istanza del 26/12/2019, nella quale si chiedeva l'assegnazione della quota di 68,419 tonnellate, rivalutata al 2019, per la cattura del tonno rosso con il sistema circuizione.

Con istanza del 09/03/2021 la DE.MO. Pesca richiedeva al Ministero di provvedere senza ritardo e, comunque, entro l'imminente campagna di pesca del 2021, a riattribuire/far riacquisire in favore della società medesima la quota di cattura del tonno rosso di 68,419 tonnellate, per come rilevata al 2009, oltre alla rivalutazione maturata per gli incrementi disposti per gli altri assegnatari dal 2009 all'attualità.

Giova sottolineare la decisiva circostanza per cui la Società aveva sempre e inequivocamente chiesto di attribuire la citata quota di cattura



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

del tonno rivalutata al M/P “Maria Antonietta” SA57, di sua proprietà, titolare di licenza e già autorizzato alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, titolare nell’anno 2020 di una quota di 259,051 tonnellate.

Con nota prot. n. 69199 del 14/02/2022, il Ministero, in riscontro all’istanza del 09/03/2021, adottava la comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa, invitando la Società a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti pertinenti entro il termine di dieci giorni.

In particolare, l’Amministrazione, dopo una ricostruzione diacronica delle vicende procedurali involgenti la licenza concessa all’unità navale “Nino Testa”, aveva ritenuto di dover fondare acriticamente le motivazioni del preavviso di diniego sul precedente riscontro all’istanza avanzata dalla DE.MO. Pesca in data 26/12/2019, che era ritenuta in continuità con la successiva istanza del 09/03/2021.

Era evidenziato, infatti, che, siccome con il citato provvedimento prot. 105158 del 04/03/2021 di accoglimento dell’istanza del 26/12/2019 era stato rilasciato esclusivamente il nulla osta per la costruzione di nuova imbarcazione ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. c), del D.M. 26/07/1995, da ciò doveva ricavarsi in via implicita il diniego dell’istanza di rilascio del permesso speciale di pesca del tonno rosso pari alla quota individuale di cui era stato in epoca risalente asserito il prelievo e che siffatta nota non era stata oggetto di impugnativa.

L’Amministrazione evidenziava, inoltre, che l’istante doveva ritenersi consapevole di non risultare più assegnataria di alcuna quota individuale di cattura del tonno e, sin dal 2009, determinandosi nel demolire



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

volontariamente l'imbarcazione "Nino Testa", aveva *"definitivamente rinunciato all'autorizzazione specifica di pesca"*, ritenendosi che tale rinuncia fosse peraltro provata dal *"circoscritto oggetto della citata istanza del 06 maggio 2013"* e *"dalla mancata impugnazione da parte di quest'ultima dei provvedimenti di ripartizione dei contingenti delle quote nazionali (TAC) successivi alla restituzione della licenza di pesca"*, nemmeno avendo mai richiesto *"la modifica degli elenchi (approvati in riferimento alle singole campagne di pesca) delle navi da cattura battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca di cui all'art. 20 del Reg. (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio"*.

In riscontro all'istanza di accesso agli atti e ai documenti, trasmessa con nota prot. n. 6/2022 del 16/02/2022 (acquisita al prot. dell'Amministrazione n. 73294 del 16/02/2022), la ricorrente, in data 23/02/2022, prendeva visione ed estraeva copia dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento amministrativo presso l'Ufficio dirigenziale non generale responsabile dell'istruttoria, individuato nell'Unità Dirigenziale PEMAC III nella persona del Dirigente, Dott. Giovanni D'Onofrio.

In data 7 marzo 2022, con nota trasmessa a mezzo pec, la DE.MO. Pesca faceva pervenire le proprie articolate osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis.

2. Orbene, con il provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, l'Amministrazione, non tenendo in alcun conto le osservazioni presentate dall'impresa, si limitava ad affermare, senza motivare sul



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

punto, che le stesse non erano idonee a giungere a valutazioni di segno contrario in ordine alle determinazioni della Direzione, non permettendo una rivisitazione della decisione di rigetto dell'istanza (invero, trattasi della comunicazione dei motivi ostativi) *“proprio alla luce delle motivazioni in quest'ultima espresse”* e stabiliva di confermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società in relazione alla richiesta restituzione della quota individuale di cattura del tonno rosso.

In via ulteriore, con riguardo alla richiesta di ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica dell'impresa, il Ministero, senza alcunché dedurre sul punto, si limitava ad affermare che la stessa era stata *“avanzata per la prima volta in tale sede”* (quella delle osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis).

Giova, da ultimo, soggiungere che, con nota del 28/02/2022 e successiva integrazione del 03/03/2022, la società DE.MO. Pesca richiedeva la proroga del nulla osta precedentemente rilasciato il 4 marzo 2021 e, in via ulteriore, in luogo della costruzione di una nuova unità, l'autorizzazione al trasferimento della licenza del M/P Nino Testa sul M/P Astore, di proprietà di altra società e di cui si sarebbe assunto l'armamento, impegnandosi ad offrire in ritiro ulteriori imbarcazioni, così da compensare la capacità di pesca dell'imbarcazione da acquistare. Al riguardo, con nota prot. n. 0148351 del 31/03/2022, il Ministero comunicava di non aver ravvisato motivi ostativi al trasferimento e, con note del 06/04/2022 e del 21/04/2022, l'odierna appellante attestava di aver individuato le imbarcazioni da offrire in ritiro (la *“Cormorano”*, avente GT 12 e kW 128 e la *“Silvana”*, avente GT 6 e kW 66).

3. Con ricorso al T.A.R. Lazio-Roma, rubricato al n.R.G. 4090/2022, la



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

società DE.MO. Pesca proponeva ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto *“De.Mo. Pesca S.a.s. di Pasquale della Monica & C.: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del tonno rosso. Diniego istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. 1051158 del 4 marzo 2021”*; nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis con nota prot. 006199 del 14/02/2022, e, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021.

Con successivo ricorso motivi aggiunti la DE.MO. Pesca chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, per illegittimità in via autonoma e in via derivata, del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto *“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2022”*, recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, secondo lo schema ivi contenuto e dettagliato negli allegati 1 e 2.

All'esito della camera di consiglio del 20/05/2022, con ordinanza cautelare n. 3218/2022 resa nella medesima data, il Collegio rilevava



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

che, ad una sommaria cognizione, non apparivano implausibili le censure con le quali la ricorrente aveva dedotto che *“l’Amministrazione, all’esito del venire meno delle circostanze di fatto e di diritto legittimanti la “sospensione” del titolo abilitativo in capo alla dante causa Pescazzurra “non ha mai reso un espresso provvedimento di diniego dell’istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno”; - che nemmeno il provvedimento di diniego sembra essere implicitamente contenuto nel provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021 che, in riscontro all’istanza della DE.MO. Pesca del 26/12/2019, ha rilasciato il nulla osta per la costruzione di una nuova unità, senza nulla statuire sulla spettanza della quota tonno in capo alla società”, specificando che “la quota di tonno rosso di cui era titolare la dante causa Pescazzurra S.r.l. non è mai stata revocata dall’Amministrazione, ma soltanto sospesa”.*

Con ciò accogliendo la formulata istanza cautelare, disponendo l’assegnazione con riserva alla ricorrente della richiesta quota, a valere sul contingente indiviso pari a 249,42 previsto nel Decreto di ripartizione, nonché autorizzando l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

Invero, per completezza espositiva deve evidenziarsi che, con nota del 07/06/2022, avente ad oggetto *“Esecuzione ordinanza 3218/2022 del Tar Lazio (sezione V), pubblicata il 20 maggio u.s.”*, il Ministero evidenziava che la quota indivisa disponibile per l’assegnazione in esecuzione del provvedimento giurisdizionale era di sole 8 tonnellate, che venivano perciò assegnate, riservandosi di provvedere all’assegnazione della quota ulteriore di 60,419 tonnellate sul contingente di quota indivisa per la campagna 2023.

4. All’esito della rituale integrazione del contraddittorio e del rinvio



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

dell'udienza pubblica per consentire la costituzione di eventuali controinteressati, il T.A.R. Lazio-Roma, con la sentenza n. 06279/2023, depositata in data 11 aprile 2023, ha integralmente rigettato il ricorso. Orbene, la decisione del giudice di primo grado è errata e pertanto merita di essere riformata in virtù dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. *Error in procedendo e in iudicando.* Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.

In primo luogo, deve evidenziarsi che il giudice di prime cure in alcun modo ha affrontato la censura formulata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, in cui si deduceva che l'Amministrazione, pur avendo ricevuto in data 7 marzo 2022 dettagliate osservazioni da parte della società in riscontro alla comunicazione ex art. 10-bis, si era limitata ad affermare apoditticamente che esse *“non risultano idonee a giungere a valutazioni di segno contrario in ordine alla determinazioni di questa Direzione e, dunque, non permettono una rivisitazione della determinazione di rigetto dell'istanza”*.

Con ciò riportandosi acriticamente ai motivi ostativi all'accoglimento in relazione alla richiesta della quota individuale di cattura del tonno rivalutata all'attualità.

Sul punto, deve ribadirsi che l'art. 10-bis è un istituto partecipativo che, nei procedimenti ad istanza di parte, garantisce ai destinatari dei provvedimenti negativi l'esplicazione di una ulteriore fase di contraddittorio.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Al privato inciso dall'azione amministrativa, dunque, viene riconosciuta, di fronte ad una proposta di provvedimento negativo, la possibilità di contestare siffatta proposta, al fine di far valere l'illegittimità della preannunciata decisione ed indurre la pubblica amministrazione ad assumere una determinazione di segno opposto.

L'effettività e l'utilità di questo ulteriore contraddittorio, al fine di non integrare un inutile aggravamento procedimentale che non ha nessuna incidenza sul contenuto della determinazione discrezionale amministrativa, si rinviene nell'obbligo di dare conto, quantomeno sinteticamente, nella motivazione del provvedimento dell'eventuale mancato accoglimento, eventualmente indicando, ove presenti, anche ulteriori motivi ostativi che sono conseguenza delle osservazioni.

Se è vero che, in coerenza con le recenti tendenze giurisprudenziali e con la novellazione dell'art. 10-bis, il contraddittorio procedimentale, da veicolo di cooperazione del cittadino e strumento di deflazione del contenzioso, non può trasmodare in uno strumento di inutile complicazione procedurale o di aggravamento dell'obbligo motivazionale, è comunque imprescindibile che *“l'Amministrazione, inviato il preavviso di rigetto e preso atto delle osservazioni del controinteressato, tenga almeno sinteticamente conto di queste nell'adottare il provvedimento finale, in modo che questo sia dotato di una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3984; sez. V, 25 luglio 2018, n. 4523)”* (Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2019, n. 2026).

È stato recentemente rilevato che *“L'onere di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato,*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze che sono state acquisite” (Consiglio di Stato sez. VI, 18/11/2022, n. 10189).

Invero, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha garantito nemmeno una parvenza di motivazione esaustiva e logicamente coerente in riscontro alle osservazioni pervenute, limitandosi a richiamare pedissequamente i motivi ostativi trasmessi in data 14 febbraio 2022, a titolo meramente confermativo di un diniego che appariva già “preconfezionato” in sede di preavviso, che è atto endo-procedimentale non autonomamente impugnabile.

Con ciò omettendo di considerare le osservazioni dell'impresa in ordine alla carenza del profilo motivazionale della comunicazione, ma anche in ordine alla titolarità effettiva del diritto all'attribuzione della quota tonno, liquidandole genericamente e apoditticamente come inidonee a far venire meno il già carente impianto motivazionale della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

Sul punto, il T.A.R. alcunché ha dedotto, non scrutinando in alcun modo il patente difetto motivazionale del provvedimento gravato in primo grado e la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 10-bis.

II. *Error in procedendo e in iudicando.* Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione.

Analogamente, il T.A.R. non ha ritenuto di pronunciarsi nemmeno sul secondo motivo di ricorso, con il quale l'odierna appellante aveva contestato la carenza e illogicità che affliggevano, oltre che il corredo motivazionale del provvedimento impugnato, anche quello a supporto della comunicazione rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis a cui acriticamente il provvedimento ha fatto richiamo.

Ed infatti, dalla ricostruzione in fatto emerge che l'Amministrazione, con il venir meno delle circostanze di fatto e di diritto legittimanti la mera sospensione, e mai la revoca, del titolo abilitativo in ragione della prognosi infiltrativa (come riconosciuto espressamente con le comunicazioni prot. nn. 18918 del 27/09/2013 e 47721 del 20/12/2013, nonché n. 1030 del 09/01/2014), non ha mai reso un espresso provvedimento di diniego dell'istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno.

Pertanto, in considerazione del mai pervenuto riscontro all'istanza di attribuzione/assegnazione della quota, non si comprende come, in che termini e con quali motivazioni la P.A. possa avere, in sede di preavviso ex art. 10-bis, poi confermato nel provvedimento impugnato, *“ribadito (...) gli effetti dell'azione amministrativa di diniego dell'istanza di rilascio del permesso speciale di pesca del tonno rosso pari alla quota individuale di cui era stato in epoca risalente assentito il prelievo”*.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Con ciò ricavando implicitamente un diniego alla richiesta di attribuzione quota tonno, invero mai espressamente adottato, dalla mera adozione del provvedimento amministrativo del 04/03/2021 che aveva assentito esclusivamente il rilascio del nulla osta ai sensi del D.M. 26/07/1995.

Non v'è chi non veda che dal mero rilascio, con il menzionato provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021, del nulla osta per la costruzione di nuova imbarcazione ai sensi del D.M. del 1995, in alcun modo poteva trarsi in via espressa, e nemmeno implicita, un motivato diniego, invero mai reso, alla richiesta di attribuzione della quota formulata dalla società.

La manifestazione della volontà di rigetto dell'istanza di attribuzione, per come ipotizzata dall'Amministrazione, poteva in realtà trarsi soltanto da una manifestazione espressa di volontà della P.A. (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), ovvero da un contegno concludente, da cui potessero chiaramente e inequivocamente collegarsi i tratti specifici della valutazione amministrativa in ordine alla mancata spettanza del preteso bene della vita-quota tonno.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso che ci occupa.

Ebbene, non si rinviene alcun collegamento esclusivo e bilaterale tra l'atto presupponente, peraltro favorevole e concessivo del nulla osta, e l'atto, eventualmente implicito e/o presupposto di diniego della quota tonno, in quanto, per rintracciare siffatto collegamento, il secondo avrebbe dovuto essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso, non potendo attivarsi, in difetto, un meccanismo necessaria implicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 10/02/2020, n. 1001).



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Nel caso di specie, l'Amministrazione, dando per assunto questo meccanismo di necessaria implicazione, ha illegittimamente fondato il carente impianto motivazionale del proprio diniego sul provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021 che, in riscontro all'istanza della DE.MO. Pesca 26/12/2019, ha solo rilasciato il nulla osta per una nuova unità, e invero, alcunché ha dedotto sulla spettanza della quota tonno in capo alla società.

In quella sede, infatti, il Ministero ha esercitato il diverso potere amministrativo, basato su presupposti normativi e valutativi diversi, ai soli fini della valutazione degli aspetti tecnici e dell'insussistenza di limitazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione di una nuova unità da pesca.

Tale atto, come riconosciuto dallo stesso T.A.R., era peraltro propedeutico al rilascio di una successiva licenza ed eventualmente poteva essere inteso favorevolmente come prodromico al completamento della fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto condurre alla restituzione della quota illegittimamente trattenuta alla Pescazzurra, che integra un bene immateriale, liberamente trasferibile e strumentale all'attività di impresa.

Peraltro, contraddittoriamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, il T.A.R. ha confermato che la rilasciata autorizzazione al trasferimento su una imbarcazione esistente di cui assumere l'armamento era suscettibile di preludere nel senso di una determinazione di accoglimento, e non di diniego, dell'attribuzione della quota di cattura del tonno precedentemente in capo alla Pescazzurra (sebbene, erroneamente come si dirà, abbia fatto riferimento



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

all'attribuzione della quota alla nave "Astore", diversa da quella per la quale era stata formulata l'istanza oggetto di diniego).

Non emerge, dunque, dagli atti alcuna manifestazione espressa o implicita della volontà provvedimentale di rigettare la più volte proposta istanza di attribuzione della quota tonno, e ciò integra un evidente difetto del corredo motivazionale del preavviso di diniego, a cui il provvedimento impugnato si è richiamato pedissequamente senza riscontrare le osservazioni procedurali trasmesse ai sensi dell'art. 10-bis.

Del resto, se è vero che l'attribuzione della quota tonno costituisce un dato esogeno che viene stabilito a livello europeo al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di pesca in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie (c.d. TAC), rinvenienti la propria causa nella disciplina internazionale (alla quale l'Amministrazione italiana partecipa per effetto dell'integrazione sovranazionale coordinata dall'ICAAT), non può negarsi che l'autorità statale esercita un doppio livello di discrezionalità nella ripartizione interna, sia per l'assegnazione del contingente complessivo tra i diversi sistemi di pesca, quanto nella ripartizione, nell'ambito di ogni sistema, delle quote tra le singole imbarcazioni abilitate (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 27/09/2017, n. 9942).

La valutazione discrezionale di ripartizione della quota tonno alle unità di pesca abilitate non è vincolata e poteva e doveva, dunque, trovare fondamento in un espresso, distinto e motivato segmento valutativo discrezionale, che non si rinviene nella specie, se non attraverso una postuma integrazione in sede giurisdizionale della motivazione amministrativa.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Sicuramente, sulla base di una assunta continuità dell'azione amministrativa, a carattere addirittura confermativo, il nucleo motivazionale del diniego (per come ribadito nel provvedimento impugnato) non poteva rinvenirsi nel circoscritto oggetto del provvedimento di nulla osta, in cui nulla si deduce sulla spettanza della quota tonno.

Del resto, ciò è stato espressamente riconosciuto dal giudice di prime cure in sede cautelare, salvo poi, immotivatamente, adottare una valutazione di segno opposto nella sentenza in questa sede impugnata.

III. *Error in procedendo e in iudicando. Omessa pronuncia.*

Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968.

Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995.

Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000.

Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs.

n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione

dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue

forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza,

difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere.

Difetto di motivazione.

1. In via ulteriore, in relazione alle argomentazioni di cui al par. 6 della sentenza impugnata, deve osservarsi che non può in alcun modo ricavarsi una acquiescenza e una rinuncia del ricorrente all'interesse legittimo pretensivo e al conseguente diritto all'ottenimento della quota tonno, sol perché l'impresa non avrebbe impugnato il provvedimento di rilascio del nulla osta alla costruzione di una nuova imbarcazione ai sensi del D.M. 26/07/1995.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Detto provvedimento, si ribadisce, nulla aveva dedotto sulla spettanza della quota medesima, essendo rimasta l'Amministrazione silente in ordine alla richiesta in tal senso formulata dall'odierna appellante.

La mancata proposizione di un'impugnativa di un provvedimento favorevole, avente ad oggetto un ambito diverso dell'esercizio del potere amministrativo non sarebbe stata in alcun modo suscettibile di determinare un'acquiescenza ad un diniego, mai formalizzato, dell'attribuzione della quota tonno.

Una eventuale impugnativa di un provvedimento favorevole quale è il nulla osta sarebbe stata sprovvista di qualsivoglia profilo di interesse a ricorrere e, dunque, la sua mancata proposizione non ha potuto determinare una definitiva rinuncia al bene della vita preteso (la quota tonno), inerente all'attività dell'impresa e non alla singola imbarcazione. Ciò in quanto nell'ordinamento processuale non è configurabile una acquiescenza preventiva ad una lesione potenziale di un interesse legittimo, realizzata tramite comportamenti precedenti all'adozione dell'atto lesivo.

In altre parole, non è ravvisabile l'acquiescenza o la rinuncia ad una posizione giuridica sostanzialmente indisponibile quale è l'interesse legittimo se l'atto lesivo non sia stato ancora espressamente adottato dalla P.A. e/o non sia trascorso il termine decadenziale per l'impugnativa, proprio perché non può concepirsi una preventiva abdicazione alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo operata prima della concreta lesione di quest'ultimo.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha avuto modo di rilevare che l'acquiescenza si configura solo in presenza di una condotta libera ed inequivocabilmente diretta a non contestare l'assetto di interessi



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

definito attraverso gli atti oggetto di impugnazione (T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, sez. I, 24/07/2017, n. 328).

Non sussisteva e non sussiste, dunque, alcuna consapevolezza da parte della Pescazzurra, e men che meno dell'odierna appellante DE.MO. Pesca, della circostanza di non risultare più assegnataria di una quota tonno e neanche una manifestazione di volontà espressa o implicita di rinunciarvi, dal momento che, non essendo mai pervenuto un formale diniego, non è stata mai attualizzata la lesione e non è stato mai possibile azionare il (o rinunciare al) conseguente strumento di tutela.

Nemmeno la rinuncia/acquiescenza può desumersi dall'assunto "circoscritto oggetto" (come lo definisce l'Amministrazione con argomentazione acriticamente fatta propria dal T.A.R.) dell'istanza del 06/05/2013, nella quale l'impresa aveva esplicitamente chiesto, in considerazione della re-iscrizione nel registro delle imprese di pesca, di ripristinare l'operatività dell'unità di pesca mediante la consegna del titolo abilitativo, da ciò non potendosene ricavare una manifestazione di volontà abdicativa della quota (ma, al contrario, una opposta volontà) che afferiva, come detto, non all'imbarcazione ma all'attività di impresa. Peraltro, solo negli anni 2017 e 2021, all'esito dell'acquisita definitività delle statuizioni della Corte di Appello di Messina, sono state eliminate le circostanze assolutamente ostative alla revoca della sospensione della licenza e alla rivalutazione delle istanze di riassegnazione delle quote di cattura del tonno ad essa collegate.

2. Per le medesime ragioni, prive di pregio, e in ogni caso non adeguatamente argomentate dal punto di vista temporale, sono le considerazioni del T.A.R. (cfr. par. 6 della sentenza impugnata) secondo cui *"È pertanto evidente che la mancata impugnazione dei predetti provvedimenti*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

amministrativi di ripartizione delle quote nazionali costituisce acquiescenza, da parte dei legali rappresentanti della società, circa il fatto che la quota tonno precedentemente assegnata alla Pescazzurra venisse “riassorbita” nel contingente nazionale e ripartita tra altri operatori del settore”.

Anche in tal caso, l'Amministrazione, prima, e il Giudice di prime cure, poi (inspiegabilmente ribaltando quanto statuito in sede cautelare), sembrano aver ricavato una acquiescenza o una consapevolezza di non risultare più assegnataria di alcuna quota individuale, dalla mancata impugnazione dei decreti di ripartizione dei contingenti delle quote nazionali (TAC) successivi alla restituzione della licenza nel 2013, che erano però anteriori alla revoca della confisca, rendendo impossibile una richiesta di modifica degli elenchi delle navi di cattura battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso. Allo stesso modo, la detta acquiescenza nemmeno può ricavarsi inequivocamente dalla circostanza per cui gli Amministratori giudiziari della Pescazzurra (e, dunque, non gli odierni appellanti) avevano *“richiesto esclusivamente la restituzione della sola licenza di pesca e non anche dell'autorizzazione di pesca specifica del tonno rosso”* (cfr. par. 5.1 della sentenza impugnata).

Al riguardo, deve evidenziarsi che, anche nell'ipotesi in cui volesse ravvisarsi una qualsivoglia manifestazione provvedimentoale di diniego all'attribuzione della quota, i presupposti necessari per configurare l'acquiescenza ad una azione sono rappresentati da atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere solo dal destinatario del provvedimento amministrativo, che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti, ancorché si sia già verificato



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

l'effetto ritenuto lesivo della posizione giuridica (Consiglio di Stato sez. IV, 15/11/2018, n. 6432).

L'acquiescenza – si atteggi essa quale acquiescenza ad un atto amministrativo o ad una decisione giurisdizionale – postula, dunque, la previa esistenza di un atto (amministrativo o giurisdizionale, appunto), che esplica effetti sul destinatario (l'odierna appellante) e a cui questo manifesta la chiara ed incondizionata condivisione degli effetti e dell'operatività (T.A.R. Trieste, sez. I, 04/11/2015, n. 479).

Non è, come detto, concepibile alcuna rinuncia alla tutela prima che concretamente possa sorgere una posizione giuridica concreta e attuale di interesse, soggettivamente attribuibile all'odierna appellante.

Peraltro, lo stesso T.A.R. riconosce che il rilascio della licenza è atto necessariamente prodromico per il successivo rilascio dell'autorizzazione specifica di pesca del tonno.

Solo nell'anno 2019 la società DE.MO. Pesca s.a.s., con atto notarile d'acquisto, ha acquisito dalla Pescazzurra la titolarità del complesso aziendale, a cui faceva capo l'attività di pesca del tonno rosso e la relativa quota di cattura di 68,419 tonnellate e, una volta acquisita la titolarità del bene e la possibilità di far valere la propria posizione di interesse legittimo pretensivo, ha formulato nello stesso anno istanza di attribuzione della quota.

A detta istanza l'Amministrazione non ha mai direttamente o indirettamente fornito riscontro, se non con l'impugnato provvedimento (non adeguatamente motivato).

Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge che l'inadeguatezza del corredo motivazionale sotteso alla determinazione amministrativa di diniego dell'attribuzione della quota, e del preavviso di diniego a cui la



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

stessa fa acriticamente richiamo, non sono state adeguatamente vagliate dal T.A.R. nell'ambito della sentenza in questa sede impugnata.

IV. *Error in procedendo e in iudicando.* Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione. Sulla titolarità della quota tonno.

IV.1. In via ulteriore, deve evidenziarsi che il T.A.R., ai paragrafi 4 e 5 dell'impugnata sentenza, ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non sia titolare del diritto all'attribuzione della quota tonno per 68,419 tonnellate.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni, peraltro in alcun modo presenti nel gravato provvedimento:

a) il Ministero si era venuto a trovare nell'impossibilità di rilasciare la licenza di pesca, non essendo la ricorrente titolare di una licenza di pesca per la nuova (già esistente) imbarcazione da immettere nella propria flotta a fronte del ritiro della M/P Nino Testa;

a.1) l'impossibilità era attestata dal fatto che, al momento del diniego, l'odierna appellante non era proprietaria della M/P Astore su cui era



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

stato richiesto di trasferire la licenza, né degli ulteriori pescherecci da offrire in ritiro per compensare il maggiore tonnellaggio;

b) avendo dichiarato di voler affidare l'armatoria della nave Astore alla diversa società Ligny Pesca s.r.l., era quest'ultima che doveva presentare apposita istanza e ricevere la richiesta autorizzazione (non essendo stato specificato se questa fosse effettivamente titolata ad acquistare le relative quote);

b.1) per tali ragioni, non essendo stata rilasciata o rilasciabile alcuna licenza di pesca alla DE.MO. Pesca, la stessa nemmeno poteva essere destinataria della c.d. "quota tonno" (autorizzazione specifica di pesca del tonno);

c) la quota tonno non costituirebbe un bene immateriale dell'impresa, ma una autorizzazione amministrativa sottratta alla disponibilità dello Stato;

d) qualora le quote fossero considerate un bene di esclusiva proprietà di ciascuna impresa, verrebbe in rilievo la normativa sovranazionale volta alla tutela dei diritti di concorrenza delle imprese interessate ad operare nel settore, che vedrebbero perennemente impedita la loro possibilità di accedere allo stesso.

IV.2. In primo luogo, con riguardo ai sopra menzionati punti sub a) e b), ha errato il T.A.R. nell'omettere totalmente di considerare che l'attribuzione della quota di cattura è stata espressamente richiesta dalla odierna appellante, non a favore della M/P Astore, di proprietà di altra impresa e non in possesso di licenza, bensì a favore della M/P Maria Antonietta, già di proprietà della ricorrente e già titolare di licenza e autorizzazione specifica per una quota nell'anno 2020 di 259,051 tonnellate.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Per tali ragioni sono completamente irrilevanti le considerazioni formali e sostanziali, che rappresentano il nucleo argomentativo centrale e pressoché esclusivo delle statuizioni di rigetto del ricorso da parte del T.A.R., in ordine all'attribuzione di licenze o autorizzazioni ad una imbarcazione diversa da quella oggetto dell'istanza di attribuzione e, conseguentemente, destituite di fondamento le considerazioni in ordine ad una assunta giuridica impossibilità del Ministero di rilasciare la licenza di pesca e la successiva autorizzazione specifica.

Ne consegue, altresì, che appaiono irrilevanti le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla posizione giuridica della Ligny Pesca e al fatto che quest'ultima società, e non la odierna appellante, avrebbe dovuto presentare l'istanza.

In altre parole, il giudice di prime cure, con considerazioni al limite del vizio di ultrapetizione, si è speso in ben due paragrafi della sentenza ad esaminare i contorni di una posizione giuridica totalmente diversa da quella vantata in giudizio, introducendo un *petitum* e una *causa petendi* del tutto nuovi rispetto a quelli fatti valere in ricorso.

Ed infatti, questi aspetti non sono stati minimamente menzionati nel provvedimento impugnato e nemmeno oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, ma sono stati trattati esclusivamente dal T.A.R. attraverso una inammissibile integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento amministrativo.

Tale motivazione, come detto, appare del tutto erronea, non avendo il giudice di prime cure ritenuto di spendere nella motivazione della sentenza una parola sulla circostanza che l'istanza del 09/03/2021 oggetto dell'impugnato diniego espressamente conteneva una richiesta *“di attribuire le citate quote tonno rosso rivalutate ad oggi al nostro M/P “Maria*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Antonietta” SA57, già autorizzato alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione nonché titolare nell’anno 2020 di 259,051 tonnellate”.

V. Error in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Violazione dei principi di libera concorrenza. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione. Sulla titolarità della quota tonno.

V.1. Con riguardo alla assunta indisponibilità da parte del privato della quota tonno che il T.A.R. ha sostenuto al par. 5.1 della sentenza essere sin dal 2009 *“rientrata nella disponibilità dello Stato”*, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, nell’ambito della ricostruzione diacronica dello svolgimento procedimentale e processuale la temporanea mancata assegnazione della quota di cattura rappresentava una conseguenza necessitata del provvedimento di sospensione della licenza n. ITA000003453/7 rilasciata in data 07/09/2006, nonché del permesso speciale per la pesca del tonno rosso n. ITA05/CIR/2008.

Tale esito appariva vincolato in virtù del rilascio di una certificazione antimafia prefettizia pervenuta in data 25/06/2009 (e della successiva



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

informativa supplementare atipica), nonché della conseguente adozione del Decreto di confisca del complesso aziendale da parte del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, del 28/09/2013.

Queste circostanze, come confermato dall'Amministrazione con nota prot. 17891 del 28/04/2011, avevano apparentemente costituito indizi gravi, precisi e concordanti, che però non erano tali da legittimare l'adozione dell'atto di revoca della licenza, ma avevano reso opportuna solo l'adozione di un provvedimento di sospensione, facendo temporaneamente venire meno il titolo abilitativo per l'attività di pesca. Ancora una volta, deve evidenziarsi che in sede cautelare il Collegio aveva correttamente vagliato questi aspetti, in punto di *fumus*, salvo, poi, immotivatamente, adottare una valutazione di segno contrario.

È di tutta evidenza, infatti, che la sospensione in oggetto, avendo natura dichiaratamente cautelativa e interinale, in quanto era stato espressamente riconosciuto che i fatti non erano suscettibili di raggiungere la soglia di gravità necessaria per integrare il disposto di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 150/1994, era stata resa in attesa della *“acquisizione di informazioni antimafia attestanti in modo inequivocabile la non sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”*.

La sospensione, dunque, rappresentava uno strumento in grado di garantire la effettiva ripresa dell'attività imprenditoriale, nonché di disporre di un bene che era ben presente nel patrimonio dell'impresa, quale era (ed è) la quota di tonno rosso.

Come detto, è solo la determinazione dell'entità del contingente nazionale a costituire un dato esogeno, vincolato e non modificabile, ma, al contrario, non costituisce un elemento vincolato la ripartizione del contingente in ambito nazionale tra i sistemi di pesca e le singole



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

unità autorizzate, in quanto esso è espressione di un doppio livello di discrezionalità amministrativa, che, come tale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

V.2. Il bene quota tonno, contrariamente a quanto asserito nel par. 5.2 della sentenza, è nella piena disponibilità dello Stato italiano e, come risulta anche dalla risoluzione n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, del 22 febbraio 2011, va inquadrato tra le componenti dell’impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni ed autorizzazioni, strumentali all’esercizio dell’attività di pesca professionale (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, II-ter, 15/05/2014, n. 5123).

Come già osservato è solo *“il quantitativo totale di tonno rosso pescabile nel territorio nazionale”* che *“costituisce un dato esogeno stabilito a livello europeo (e non modificabile), parimenti alla determinazione della consistenza numerica dei singoli settori autorizzati”*, mentre è pienamente assegnata doppio livello di discrezionalità la *“ripartizione interna, tra i diversi sistemi di pesca, del quantitativo totale e, nell’ambito di ogni sistema, tra le imbarcazioni delle quote individuali, del quantitativo attribuito al sistema stesso”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 12/04/2018, n.4000).

Ed infatti, non può che condividersi il rilievo per cui le quote tonno rinvencono la propria *ratio “nella disciplina internazionale (alla quale l’Amministrazione italiana partecipa per effetto dell’integrazione sovranazionale coordinata dall’ICAAT)”*, e che esse, in virtù della loro assegnazione, *“sono riferite a quote di mercato, ovvero a componenti del patrimonio aziendale che non sono dipendenti da provvedimenti costitutivi della PA”* (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 02/01/2020, n. 21).



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

La titolarità di detta componente del patrimonio, essendo legata e direttamente inerente allo svolgimento dell'attività di impresa, doveva essere riacquisita all'esito del venire meno della sospensione ministeriale correlata al provvedimento interdittivo, una volta venute meno le circostanze ostative allo svolgimento della relativa attività.

Del resto, come noto, il provvedimento interdittivo determina solo una incapacità giuridica temporanea, non potendo da esso discendere una qualsivoglia definitiva *deminutio* patrimoniale.

Allo stesso modo, sotto il profilo penalistico, i provvedimenti di revoca della confisca espressamente prevedono un effetto restitutorio del complesso aziendale ai sensi del vigente D.lgs. n. 159/2011.

Come noto, infatti, il patrimonio aziendale costituisce una *universitas rerum*, comprendente beni materiali e immateriali funzionalmente organizzati in un complesso unitario verso un unico fine, per il quale, secondo la prevalente concezione atomistica, è necessario che il titolare possieda un titolo giuridico che gli permetta di utilizzare i singoli beni. Nel caso di specie, non appare giuridicamente sostenibile che, all'esito di un provvedimento di mera sospensione di una licenza correlato ad elementi che non raggiungevano un livello di gravità tale da giungere ad un'informativa interdittiva e poi esclusi definitivamente all'esito del provvedimento di revoca della confisca, si potesse determinare la definitiva perdita e dissoluzione della titolarità della quota, necessaria per l'esercizio di una data attività di impresa.

Ciò in quanto, le misure di prevenzione determinano una particolare e temporanea forma di incapacità legale di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare temporaneamente taluni diritti, ma non



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

possono incidere sulla titolarità dei diritti che restano nel patrimonio dell'impresa.

Se è vero che il T.A.R. ha rilevato che *“optare per la cessione della quota di tonno rosso anziché per l'utilizzazione della stessa nell'esercizio della propria attività di pesca professionale, è una scelta imprenditoriale che non implica affatto una rinuncia alla quota, ma postula invece che della stessa il titolare abbia disposto, sia pure al fine di percepirla un immediato corrispettivo in luogo del diretto svolgimento dell'attività economica”*, a maggior ragione, l'impossibilità di disporre e di usufruire di siffatto bene immateriale, in virtù di un *factum principis* quale è l'adozione di un provvedimento interdittivo e poi di un decreto di confisca, successivamente revocato quanto al complesso aziendale Pescazzurra, non poteva determinare il descritto effetto integralmente dismissivo della quota.

V.3. Deve censurarsi inoltre la contraddittorietà di quanto dedotto dal T.A.R. nel par. 5.2 della sentenza, laddove ha evidenziato che la restituzione della quota avrebbe determinato una possibile violazione della *“normativa sovranazionale volta alla tutela dei diritti di concorrenza delle imprese interessate ad operare nel settore, che vedrebbero permanentemente impedita la loro possibilità di accedere allo stesso se le quote fossero considerate un bene di esclusiva proprietà di ciascuna impresa”*.

Al riguardo, deve evidenziarsi che è proprio l'attuale regolamentazione annuale delle quote di cattura che l'Italia adotta, sin dal D.M. del 27 luglio 2000, improntata ad una applicazione “interna” e stabile di criteri predeterminati, che si pone potenzialmente in contrasto con i diritti di concorrenza delle imprese del settore (aspetto più volte sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo).



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Ed infatti, l'accesso alla platea delle imprese da abilitare alla pesca del tonno rosso avviene mediante inserimento in un elenco costituito dall'apposito Registro (sulla base del possesso di quei requisiti soggettivi di natura idoneativa, che sono meglio ivi precisati).

Tra le imprese ammesse al sistema, il D.M. del 27 luglio 2000 disciplinava quindi una ripartizione delle quote di pesca via via da stabilirsi, secondo criteri predeterminati, anche se di natura non comparativa, tramite una ripartizione "lineare" in quote uguali a seconda del pescaggio dell'imbarcazione e della tipologia di licenza e degli altri criteri previsti (Consiglio di Stato sez. III, 23/03/2021, n. 2488).

Da ciò discende che i sistemi di ripartizione dei quantitativi di cattura individuale del tonno hanno un carattere "chiuso" ad ambiti concorrenziali, essendo informati al principio di "*stabilità relativa*" delle quote assegnate, all'esito degli incrementi o decrementi del contingente nazionale.

L'impossibilità dell'impresa di rientrare nella disponibilità della quota temporaneamente sottratta all'esito di un provvedimento sospensivo della licenza, unita al sistema di "stabilità", caratterizzato da incrementi equi e proporzionali delle percentuali di ripartizione tra i sistemi di pesca e delle quote di cattura singolarmente attribuite, rappresenta, oltre che una patente violazione dei diritti di concorrenza, anche un perenne impedimento ad accedere nuovamente ad una quota di mercato per l'impresa odierna appellante.

È vero che il sistema di ripartizione delle quote secondo criteri di stabilità relativa potrebbe perseguire un interesse pubblico di generale tutela ambientale e del regime vincolistico internazionale, nonché di



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

mantenimento di adeguati livelli di sostenibilità economica e redditività delle imprese del settore.

È altrettanto vero, però, che esso non può rivolgersi a danno di un'impresa che, contro la sua volontà, si è trovata a vedere (temporaneamente) negata una quota di cui aveva pienamente acquisito la titolarità.

In altre parole, è proprio affermando la legittimità dei provvedimenti impugnati che si determinerebbe quella grave violazione concorrenziale, ovvero la permanente espulsione di un operatore da un ambito di mercato, su cui il T.A.R. ha enfaticamente appuntato le proprie motivazioni.

Delle due l'una: o è il carattere chiuso e stabile del sistema che impedisce l'accesso a nuovi operatori, ad essere integralmente illegittimo per violazione del diritto di concorrenza e di certo tale effetto non è stato prodotto dalla richiesta riassegnazione della quota; ovvero, se tale sistema di stabilità relativa delle quote è legittimo (come spesso attestato in giurisprudenza), allora è illegittimo il contegno dell'amministrazione che, all'esito di una mera sospensione della licenza, ha minato definitivamente proprio la stabilità della quota di mercato dell'odierna appellante, facendo “dissolvere nel nulla” la sua quota e non adottando alcun presidio a tutela di un soggetto sottoposto ad una mera sospensione della licenza.

Pur nella consapevolezza che la ripartizione della quota tonno costituisce il portato di un processo “esogeno” di determinazione a livello comunitario mediante le Raccomandazioni ICATT attuative dei regolamenti comunitari in materia (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, si vedano T.A.R. Lazio-Roma, sez. II-ter, nn.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

9499 e 11005 del 2015 e 9539 del 2016), non può sostenersi l'assunto secondo cui, all'esito di un provvedimento sospensivo adottato dall'Autorità amministrativa in virtù di circostanze ostative poi venute meno, un bene essenziale e strumentale per l'esercizio dell'attività di impresa, finanche commerciabile, quale è la quota, sia irrimediabilmente compromesso e negato.

Ciò integra una ingiustificabile lesione della posizione giuridica dell'impresa, anche con riguardo al legittimo affidamento all'acquisizione della propria quota di mercato, con il mantenimento della sostenibilità economica e della redditività dell'attività.

Del resto, come detto, solo la determinazione dell'entità del contingente nazionale costituisce un dato esogeno, vincolante e non modificabile, ma, al contrario, non costituisce un dato immutabile la ripartizione del contingente in ambito nazionale tra i sistemi di pesca e le singole unità autorizzate, in quanto esso è espressione di un doppio livello di discrezionalità amministrativa, che, come tale, è pienamente sindacabile innanzi al giudice amministrativo.

La sussistenza di un potere discrezionale nell'ambito della vincolante determinazione sovranazionale del quantitativo totale di tonno rosso pescabile (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 12/04/2018, n. 4000), avrebbe consentito, in senso inverso, un decremento equo e proporzionale, non per la finalità di consentire un nuovo ingresso di un nuovo operatore sul mercato, ma di favorire la legittima presenza di un soggetto, già autorizzato e in possesso di una quota di cattura.

Non si comprende in che modo la qualificazione in termini di stretta connessione e l'inerenza al patrimonio soggettivo – da cui è derivata la constatazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il trasferimento



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

del diritto alla quota si configura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, quale prestazione di servizi relativa alla cessione di un bene immateriale e strumentale all'impresa, peraltro ammortizzabile ai fini IVA – sia conciliabile con la 'cancellazione', senza conseguenze, di tale diritto all'esito della valutazione discrezionale di ripartizione interna.

Dunque, nella consapevolezza che il carattere esogeno dei quantitativi ne impediva una sotto-utilizzazione, si contesta che l'Amministrazione abbia male esercitato la propria discrezionalità non adottando alcun presidio per la ri-attribuzione della quota, all'esito del venire meno delle circostanze ostative che avevano determinato la sospensione.

Quanto detto importa una indebita compressione, ad opera della P.A., del diritto all'integrità patrimoniale, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale alla C.E.D.U.

Del resto, adeguati presidi a tutela dell'integrità patrimoniale erano agevolmente adottabili da parte dell'Amministrazione, ed erano proprio quelli adottati dal T.A.R. in sede cautelare che, con una soluzione pienamente legittima sotto il profilo dell'adeguato temperamento di tutti gli interessi in gioco, aveva disposto l'attribuzione della quota a valere sul contingente indiviso.

La stessa giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lazio (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 27/09/2017, n. 9942), nel riscontrare apposite censure in ordine alla violazione dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento, aveva individuato nel contingente indiviso una funzione pro-concorrenziale, per garantire il potenziale allargamento delle quote di



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

mercato agli operatori che, possono accedere alla pesca della risorsa ittica in questione.

La mancata assegnazione del contingente indiviso è tanto più grave (e lo è all'esito di un irrazionale *revirement* rispetto a quanto disposto in sede cautelare) se si considera che una parte residua del detto contingente indiviso può addirittura essere assegnato tra le flotte anche non autorizzate alla cattura del bersaglio del tonno rosso, seppur iscritte negli uffici marittimi nella giurisdizione di una determinata Direzione Marittima.

Emerge, dunque, che l'Amministrazione, una volta sospesa cautelativamente la licenza, pur avendone la giuridica possibilità, non ha in via precauzionale mai accantonato le quote al fine di preservarle in attesa del giudizio definitivo e non ha mai chiarito dove sono state conseguentemente allocate le quote della Pescazzurra.

Del resto, quanto detto sembrava essere stato pienamente condiviso dal T.A.R. che in sede cautelare aveva imposto al Ministero, vista la sussistenza di adeguati profili di *fumus* in ordine alla accertata differenza tra effetti della sospensione e della revoca della licenza, di attribuire con riserva la quota oggetto del presente giudizio a valere sul contingente indiviso.

Ciò a testimonianza del fatto che l'attribuzione, sebbene con riserva, era frutto di un processo decisionale discrezionale e non vincolato a livello sovranazionale per l'Amministrazione, che, contrariamente a quanto dedotto dal T.A.R., non si è mai vista sottratta della disponibilità del bene, tanto che, con la comunicazione del 07/06/2022, ha attribuito alla ricorrente una quantità marginale residuale a valere sul contingente



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

indiviso alla data di adozione dell'ordinanza, assumendo peraltro un espresso impegno a riconoscere il residuo nell'anno 2023.

Anche sotto tale profilo, la sentenza di primo grado è errata e si chiede che venga riformata.

VI. *Error in procedendo e in iudicando.* Illegittimità in via autonoma del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2022”. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE nn. 2016/127 e ss.mm.ii. e 2022/109, della Raccomandazione ICCAT n. 19-04. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.

Dalle sopra esposte argomentazioni consegue anche l'erroneità delle statuizioni di rigetto del ricorso per motivi aggiunti, di cui al punto 9 della sentenza impugnata.

Ed infatti, con il decreto di ripartizione impugnato con motivi aggiunti il Ministero ha confermato l'incremento di una consistente quota indivisa di 249,42 (pari al 5% del contingente nazionale) a copertura delle catture accessorie (BY-CATCH), specificando altresì, all'art. 5, comma 3, che, *“In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture accessorie, questa Direzione Generale si riserva la facoltà, con ulteriore e successivo provvedimento, di procedere all'eventuale ripartizione della*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

consistenza residua del contingente “indiviso (UNCL)”, di cui al precedente articolo 1, tra le flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate feluche) che, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una determinata Direzione Marittima”.

Trattavasi, dunque, di una ulteriore conferma che, fermo il dato esogeno complessivo, la ripartizione del contingente in ambito nazionale tra i sistemi di pesca e le singole unità autorizzate era espressione di discrezionalità amministrativa, come tale, pienamente sindacabile innanzi al giudice amministrativo e che poteva tenere conto dell'interessi del ricorrente nel legittimo contemperamento di tutti quelli in gioco.

Nel caso di specie, la determinazione vincolante sovra-nazionale del contingente complessivo non ha in alcun modo esaurito o vincolato la discrezionalità del decisore nazionale, che, nella ripartizione del contingente, tra sistemi e unità, ben poteva e aveva la giuridica possibilità di pervenire all'attribuzione della quota illegittimamente negata alla ricorrente, anche a valere sul contingente indiviso.

I suesposti rilievi, come detto, sono tanto più gravi se si considera che l'Amministrazione, una volta sospesa cautelativamente la licenza, non ha in via precauzionale mai accantonato le quote al fine di preservarle in attesa del giudizio definitivo e non ha mai chiarito dove sono state conseguentemente allocate le quote della Pescazzurra.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Nel presente giudizio si ravvisa, analogamente a quanto avvenuto in primo grado, l'esigenza di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in appello alle imprese controinteressate risultate attributarie di quota tonno per l'anno 2022.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Si chiede, pertanto, di voler autorizzare la notifica a mezzo di Pubblici Proclami del presente atto di appello, con la fissazione delle modalità ritenute più opportune.

Tutto ciò premesso e considerato piaccia a Codesto Giudice adito così disporre:

CONCLUSIONI

- accogliere la formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- accogliere nel merito il ricorso in appello, con ogni conseguente statuizione in ordine alla riforma e/o all'annullamento della sentenza gravata e, per l'effetto, accogliere il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla DE.MO. Pesca s.a.s., con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e l'accoglimento della domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, ivi formulata.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio (ivi compreso l'importo del contributo unificato versato per il giudizio di primo e di secondo grado).

Si depositano i documenti indicati nel foliaro, con riserva di depositare documenti, memorie e formulare richieste istruttorie.

I sottoscritti avvocati dichiarano che il presente ricorso è stato redatto nel rispetto dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti processuali di parte prescritti dal decreto n. 167 adottato in data 22 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di Stato.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

I sottoscritti avvocati dichiarano, infine, che il contributo unificato viene assolto nella misura di euro 975,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile.

Roma, 11/07/2023

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Avv. Annunziata Abbinente